BOZZE DI STAMPA
29 settembre 2015
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (1429-B)

EMENDAMENTI

Art. 2.

Art. 2.

2.42c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-*bis*.**

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.43c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

2.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CATALFO, BOTTICI, GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, PAGLINI

Sopprimere l'articolo.

Tip. Senato

2.2000

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

2.700

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sopprimere l'articolo.

2.800

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.200

MARCUCCI

Sopprimere l'articolo.

2.801

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato). – 1.* Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

Conseguentemente:

1) *Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – *(Modifica all'articolo 59 della Costituzione). 1.* All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «È senatore di diritto e a vita» sono sostituire dalle seguenti: «È deputato di diritto e a vita»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre»;

2) *sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - *(Modifica all'articolo 63 della Costituzione). 1.* L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente:

«La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza»;

3) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - *(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). 1.* L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni"»;

4) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. - *(Modifiche all'articolo 66 della Costituzione). 1.* L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 66. La Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

5). *All'articolo 8, capoverso* «Art. 67» *sostituire le parole:* «del parlamento» *con le seguenti:* «della Camera dei deputati».

6) *Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10. – *(Procedimento legislativo). 1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

7) *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – *(Iniziativa legislativa).* – 1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della camera dei deputati.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e ,d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione"»;

8) *all'articolo 12, comma 1, capo verso* «Art. 72»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il primo e il sesto comma;*

b) *al secondo comma, sopprimere la parola:* «altro»;

c) *al terzo comma le parole:* «I regolamenti stabiliscono» *sono sostituite con le parole:* «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;

d) *al quarto comma, la parola:* «possono» *è sostituita con la seguente:* «può» *e le parole:* «, alla Camera dei deputati,» *sono soppresse;*

e) *il comma 7 è sostituito dal seguenti:*

«7. Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale».

9) *sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. – *(Promulgazione delle leggi). – 1.* All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: »Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti« sono sostituite dalle seguenti: »Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

10) *all'articolo 14, comma 1, capoverso* «Art. 74»*, al primo comma, sostituire le parole:* «alle Camere» *con le seguenti:* «alla Camera».

11) *all'articolo 16, comma 1 ,alla lettera* b)*, le parole:* «, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.» *sono soppresse e lettera d), sopprimere il terzo capoverso;*

12) *sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

«Art. 21. – 1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: »Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati«»;

13) *all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è abrogato»;

14) *all'articolo 23 comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: « la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: « loro» è sostituita dalla seguente: «sua»;

15) *dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

16) dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune« sono soppresse .

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "in seduta comune" sono soppresse";

3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parale: "in seduta comune" sono soppresse»; .

17) *dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"».

18) *sostituire l'articolo 35 con il seguente:*

«Art. 35. - *1.* – All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

b) al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

19) *sostituire l'articolo 36 con il seguente:*

«Art. 36. - *1.* All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

20) *dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:*

«Art. 36-*bis*.

1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-*ter. 1*. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"».

21) *all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente" «;

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera" e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente"».

2) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;

c) il terzo comma è abrogato.»

3) *dopo il comma 4, inserire il comma 4*-bis:

«4-*bis*. - *5*. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

22) *all'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *I commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 sono soppressi;*

2) *Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati»;

3) *Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Le disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale»;

4) *al comma 10 le parole:* «o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, » *sono soppresse e le parole:* «e del Senato della Repubblica»*, sono soppresse.*

23) *all'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»;

2) *commi 5, 6 sono soppressi.*

2.43ac

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo 2, con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato). – 1.* Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - *(Modifica all'articolo 59 della Costituzione). – 1.* All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto e a vita" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto e a vita";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre"»;

sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - *(Modifica all'articolo 63 della Costituzione). – 1.* L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente: "La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza"»;

sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«Art. 6. - *(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione). – 1.* L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il regolamento garantisce i diritti . delle minoranze parlamentari.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni"»;

sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. - *(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica). – 1.* All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati"»;

all'articolo 8, capoverso «Art. 67»*, sostituire le parole:* «del Parlamento»*, con le seguenti:* «della Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 10, con il seguente:

«Art. 10. - *(Procedimento legislativo). – 1.* L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 11, con il seguente:

«Art. 11. - (Iniziativa legislativa). – 1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71. – L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita d'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione"»;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il primo comma;*

al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;

al terzo comma, sostituire le parole: «I regolamenti stabiliscono»*, con le seguenti:* «Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;

al quarto comma, sostituire la parola: «possono»*, con la seguente:* «può» *e sopprimere le parole:* «, alla Camera dei deputati,»;

sopprimere il sesto comma;

sostituire il settimo comma, con il seguente: «Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta,

è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale»;

sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13. - *(Promulgazione delle leggi). – 1.* All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti"»;

all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74»*, primo comma, sostituire le parole:* «alle Camere»*, con le seguenti:* «alla Camera»;

all'articolo 16, comma 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «, anche quando»*, fino a:* «La Camera dei deputati»*, con la seguente:* «che»;

alla lettera d)*, sopprimere il terzo capoverso;*

sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. – *1.* All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 22, comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* il secondo comma è abrogato»;

all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«*b)* al terzo comma, le parole: "le Camere sono sciolte" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati è sciolta", e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"»;

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«**Art. 23-*bis*.**

1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera";

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"»;

dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«**Art. 24-*bis*.**

1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse.

2. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse.

3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune", sono soppresse»;

dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«**Art. 32-*bis*.**

1. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 34, con il seguente:

«Art. 34. – *1.* All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione";

b) al secondo comma, le parole: "ad una delle Camere del Parlamento", sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

sostituire l'articolo 35, con il seguente:

«Art. 35. – *1.* All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: "e senatori" sono soppresse»;

sostituire l'articolo 36, con il seguente:

«Art. 36. – *1.* All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "in seduta comune" sono soppresse;

b) al settimo comma, la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"»;

dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«**Art. 36-*bis*.**

1. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

Art. 36-*ter*.

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 37, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera", e le parole: "delle precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "della precedente";

b) al secondo comma, le parole: "non siano riunite le nuove Camere", sono sostituite dalle seguenti: "non sia riunita la nuova Camera", e le parole: "delle precedenti", sono sostituite dalle seguenti: "della precedente"»;

sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Le Camere si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera si riunisce";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera", sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) il terzo comma è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"»;

all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 2, 4, 5 e 6 e sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati»;

sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le disposizioni del regolamento della Camera del deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano

ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale.»;

sopprimere il comma 9;
all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica."».

2.802

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Soppressione del Senato). – 1.* Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

2.701

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Soppressione del Senato)

1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati».

2.702

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – "L'articolo 57 della Costituzione è abrogato"».

Conseguentemente:

a) sostituire il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione con il seguente: «Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati»;

b) il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato;

c) l'articolo 58 della Costituzione è abrogato;

d) l'articolo 59 della Costituzione è abrogato;

e) tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.

2.300

DE PETRIS, MINEO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 2. – "L'Art. 57 della Costituzione è abrogato"».

Conseguentemente:

a) *sostituire il primo comma dell'articolo 55 della Costituzione con il seguente:*

«Il Parlamento si compone della sola Camera dei deputati»;

b) *il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato;*

c) *l'articolo 58 della Costituzione è abrogato;*

d) *l'articolo 59 della Costituzione è abrogato;*

e) *tutti gli articoli della Costituzione non compatibili con la soppressione del Senato della Repubblica sono trasformati in senso monocamerale.*

2.201

COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da senatori eletti in collegi uninominali. Il territorio nazionale è suddiviso in cento collegi uninominali.

In ciascuna regione sono costituiti collegi uninominali in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati per la Camera dei deputati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione.

I territori della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta sono rispettivamente costituiti in tre ulteriori collegi uninominali.

Le elezioni dei senatori nei collegi uninominali costituiti all'interno di una regione avvengono contestualmente al rinnovo degli organi elettivi della regione medesima. In ciascun collegio uninominale viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali contestualmente ai quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri del Senato della Repubblica, nonché per la loro sostituzione."».

Conseguentemente, all'articolo 39:

a) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica il territorio dei collegi uninominali corrisponde al territorio dei collegi elettorali individuati nella Tabella A allegata al d. lgs. 7 agosto 2015, n. 122. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono costituite in tre distinti collegi uninominali.

2. L'elezione dei senatori avviene nella stessa giornata in cui si svolgono le elezioni per il rinnovo dei membri degli organi elettivi regionali in una scheda separata, fatto salvo quanto previsto dal comma 4. L'elettore dispone di un voto per un solo candidato. L'ufficio elettorale regionale procede al computo dei voti collegio per collegio e procede alla proclamazione dei candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale in ognuno di essi. In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente, si da luogo ad elezione suppletiva».

b) *sopprimere i commi 2 e 3;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima elezione del Senato della Repubblica ha luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti ai sensi del precedente periodo permangono in carica sino alla data delle successive elezioni per il rinnovo

degli organi elettivi della regione nella quale è costituito il collegio uninominale nel quale sono stati eletti».

d) *sopprimere il comma 5.*

2.2001

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori è di duecento, di cui sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosettantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci delle città metropolitane, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.2002

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla: base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano ì propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.2003

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione"».

2.2004

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è- di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte"».

2.2005

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti"».

2.2006

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente

comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti"».

2.803

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due, ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente,

sopprimere gli articolo 3, 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;*

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.804

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da duecento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;*

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.805

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72.», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo*

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.806

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centocinquanta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.807

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da centoquarantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"»;

sopprimere gli articoli 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72.», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;*

sopprimere infine tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.808

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 –*1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da cento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due;

ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente, sopprimere gli articolo 3, 5, 7, 9 e 10.

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo;*

sopprimere, in fine, tutte le disposizioni con esso incompatibili

---

2.809

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da cento senatori.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente,

sopprimere gli articoli 3, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.810

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"»;

sopprimere gli articoli 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.811

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo *referendum* confermativo.

Nessuna Regione può avere un numero minimo di senatori inferiori a due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati"».

Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"».

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10 e 12.

2.812

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.813

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi e di centonovanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.814

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.1000

MICHELONI, TURANO, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MIGLIAVACCA, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» *è sostituita dalla seguente:* «cinquecento» *e sono soppresse le seguenti parole:* «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero» *al terzo comma, sono soppresse le parole:* «, fatto

salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» *e la parola:* «seicentodiciotto» *è sostituita dalla seguente:* «cinquecento».

2.2

STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» *è sostituita dalla seguente:* «cinquecento» *e sono soppresse le seguenti parole:* «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero»; *al terzo comma, sono soppresse le parole:* «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» *e la parola:* «seicentodiciotto» *è sostituita dalla seguente:* «cinquecento».

2.1001

CHITI, MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero»*; al terzo comma, sono soppresse le parole:* «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

2.3

STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

Conseguentemente, all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero»; *al terzo comma, sono soppresse le parole:* «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

2.1002

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57.Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

2.4

STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

La legge costituzionale disciplina i casi in cui alle sedute del Senato partecipano i Presidenti delle Giunte regionali"».

2.703

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecento cinquanta.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.704

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il numero dei senatori è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle D'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale».

2.2007

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali) da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica e da cento senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali tra i propri componenti e, nella misura di. uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori elettivi e dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali coincide con quella dei consigli regionali dai quali questi ultimi sono stati eletti. Finché non siano proclamati i nuovi senatori sono prorogate le cariche dei precedenti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e dei senatori elettivi. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio per i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e i ragione dell'esito elettorale per i senatori elettivi"».

2.6c

CALIENDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* l'articolo 57 della costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 62 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da 83 senatori eletti su base regionale e da 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dal loro insediamento, eleggono, con voto limitato, i senatori tra i propri componenti.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei senatori da eleggere dai rispettivi Consigli si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, secondo la seguente proporzione: alle Regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti spetta 1 seggio; a quelle con popolazione inferiore a 2 milioni di abitanti spettano 2 seggi; a quelle con popolazione superiore a 2 milioni di abitanti e inferiore a 4 milioni di abitanti spettano 3 seggi; a quelle con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti e inferiore a 5 milioni spettano 4 seggi; a quelle con popolazione superiore a 5 milioni di abitanti e inferiore a 7 milioni di abitanti spettano

5 seggi; a quelle con popolazione compresa tra i 7 e i 10 milioni di abitanti spettano 10 seggi; a quelle con popolazione superiore a 10 milioni di abitanti spettano 11 seggi.

Il numero complessivo dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali potrà variare in proporzione dei mutamenti della popolazione residente.

I senatori eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano decadono dalla carica di componente del Consiglio regionale o del Consiglio della Provincia autonoma e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

I senatori da eleggere su base regionale sono eletti a suffragio universale e diretto.

La ripartizione dei seggi dei senatori eletti a suffragio universale e diretto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si effettua in numero pari a quello risultante dalla ripartizione dei seggi dei senatori eletti dai Consigli regionali e delle Province autonome; aumentato per ciascuna regione e per ciascuna Provincia di un seggio.

Le elezioni dei senatori da eleggere su base regionale si effettuano contestualmente alle elezioni dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La durata del mandato dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e dei senatori eletti a suffragio universale e diretto coincide con la durata delle legislatura regionale della quale sono espressione o perché espressione della stessa realtà regionale, sociale e politica, essendo eletti con testualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di elezione dei membri del Senato della Repubblica da eleggere tra i consiglieri regionali e delle Province autonome, nonché di quelli da eleggere a suffragio universale e diretto"».

2.7c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.9c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'elezione dei senatori avviene attraverso la presentazione di liste di candidati contestualmente alle elezioni regionali.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

L'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all'ordine di lista.

La legge dello Stato stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.8c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 100 senatori di cui 95 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.55c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 200 senatori di cui 195 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero eli abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.254c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 200 senatori di cui 195 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.56c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 199 senatori di cui 194 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.253c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 199 senatori di cui 194 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.57c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 198 senatori di cui 193 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.252c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 198 senatori di cui 193 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.58c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 197 senatori di cui 192 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema,di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.251c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 197 senatori di cui 192 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.59c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 196 senatori di cui 191 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.250c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 196 senatori di cui 191 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.60c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 195 senatori di cui 190 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.249c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 195 senatori di cui 190 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.61c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 194 senatori di cui 189 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori».».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.248c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 194 senatori di cui 189 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei Senatori«».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.62c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 193 senatori di cui 188 eletti ,su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.247c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 193 senatori di cui 188 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al 'numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2, 3, 4, 5 e 6.

2.63c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 192 senatori di cui 187 eletti su base regionale e 5 nominati .dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al. numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.246c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. *L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 192 senatori di cui 187 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.64c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 191 senatori di cui 186 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.245c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo,57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 191 senatori di cui 186 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.65c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 190 senatori di cui 185 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.244c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 190 senatori di cui 185 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.66c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 189 senatori di cui 184 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla .popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori".».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.243c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 189'senatori di cui 184 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale l numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori«».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.67c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 188 senatori di cui 183 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.242c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57 - Il Senato della Repubblica è composto da 188 senatori di cui 183 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori\».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.68c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 187 senatori di cui 182 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l ',elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori«».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.241c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 187 senatori di cui 182 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.69c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 186 senatori di cui 181 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base, dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali. mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.240c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto, da 186 senatori di cui 181 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.70c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 185 senatori di cui 180 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori."».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.239c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 185 senatori di cui 180 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.71c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 184 senatori di cui 179 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.238c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 184 senatori di cui 179 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.72c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 183 senatori di cui 178 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori."».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.237C

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 183 senatori di cui 178 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.73c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 182 senatori di cui 177 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano incarica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.236c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. *L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 182 senatori di cui 177 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.74c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 181 senatori di cui 176 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 'artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della l Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatore"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.235c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:'

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 181 senatori di cui 176 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.75c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 180 senatori di cui 175 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento. generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.234c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 180 senatori di cui 175 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.76c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 179 senatori di cui 174 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.233c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 179 senatori di cui 174 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.77c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 178 senatori di cui 173 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.232c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 178 senatori di cui 173 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.78c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 177 senatori di cui 172 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere, un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.231c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 177 senatori di cui 172 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.79c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 176 senatori di cui 171 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.230c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 176 senatori di cui 171 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.80c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 175 senatori di cui 170 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.229c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 175 senatori di cui 170 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.81c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 174 senatori di cui 169 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.228c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 174 senatori di cui 169 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.82c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 173 senatori di cui 168 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori."».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.227c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 173 senatori di cui 168 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.83c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 172 senatori di cui 167 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori."».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.226c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 172 senatori di cui 167 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti à suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli, regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.84c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 171 senatori di cui 166 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti testi.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.225c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 171 senatori di cui 166 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.85c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 170 senatori di cui 165 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a, suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.224c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 170 senatori di cui 165 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.86c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 169 senatori di cui 164 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.223c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 169 senatori di cui 164 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con 1'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.87c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 168 senatori di cui 163 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori."».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.222c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 168 senatori di cui 163 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.88c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. *L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 167 senatori di cui 162 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.221c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 167 senatori di cui 162 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.89c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 166 senatori di cui 161 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.220c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 166 senatori di cui 161 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.90c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 165 senatori di cui 160 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.219c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 165 senatori di cui 160 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.91c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 164 senatori di cui 159 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.218c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 164 senatori di cui 159 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.92c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 163 senatori di cui 158 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.217c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo.57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 163 senatori di cui 158 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 .

2.93c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 162 senatori di cui 157 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.216c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 162 senatori di cui 157 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.94c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 161 senatori di cui 156 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano incarica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.215c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 161 senatori di cui 156 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.95c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori di cui 155 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.214c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 160 senatori di cui 155 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.96c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 159 senatori di cui 154 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.213c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 159 senatori di cui 154 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.97c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 158 senatori di cui 153 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3,4 , 5 e 6.

2.212c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 158 senatori di cui 153 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.98c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 157 senatori di cui 152 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.211c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 157 senatori di cui 152 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.99c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 156 senatori di cui 151 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.210c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 156 senatori di cui 151 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.100c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 155 senatori di cui 150 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.209c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 155 senatori di cui 150 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.101c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 154 senatori di cui 149 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.208c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 154 senatori di cui 149 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle, d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.102c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 153 senatori di cui 148 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.207c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 153 senatori di cui 148 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.103c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 152 senatori di cui 147 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.206c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 152 senatori di cui 147 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.104c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 151 senatori di cui 146 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno. illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.205c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 151 senatori di cui 146 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. '

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.105c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 150 senatori di cui 145 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.204c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 150 senatori di cui 145 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.106c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 149 senatori di cui 144 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.203c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 149 senatori di cui 144 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.107c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 148 senatori di cui 143 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.202c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 148 senatori di cui 143 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato, la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.108c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 147 senatori di cui 142 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.201c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 147 senatori di cui 142 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3 ,4, 5 e 6.

2.109c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 146 senatori di cui 141 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.200c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 146 senatori di cui 141 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numerò di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2, 3, 4, 5 e 6.

2.110c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 145 senatori di cui 140 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.199c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 145 senatori di cui 140 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.111c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 144 senatori di cui 139 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.198c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 144 senatori di cui 139 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.112c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 – *(Modifiche all'articolo,57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 143 senatori di cui 138 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.197c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 143 senatori di cui 138 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e .su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.113c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 142 senatori di cui 137 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.196c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 142 senatori di cui 137 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria 'per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.114c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 141 senatori di cui 136 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella, dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3,4, 5 e 6.

2.195c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 141 senatori di cui 136 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.115c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 140 senatori di cui 135 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.194c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 140 senatori di cui 135 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per ,altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.116c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 139 senatori di cui 134 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall : ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.193c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. *-(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 139 senatori di cui 134 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.117c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 138 senatori di cui 133 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4,5 e 6.

2.192c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 138 senatori di cui 133 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.118c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 137 senatori di cui 132 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.191c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 137 senatori di cui 132 eletti su base regionale e '5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.119c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57- Il Senato della Repubblica è composto da 136 senatori di cui 131 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.,

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli, regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.190c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 136 senatori di cui 131 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4, 5 e 6.

2.120c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 135 senatori di cui 130 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2,3,4, 5 e 6.

2.189c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 135 senatori di cui 130 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.121c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 134 senatori di cui 129 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.188c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 134 senatori di cui 129 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.122c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 133 senatori di cui 128 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.187c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 133 senatori di cui 128 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.123c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). –1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 132 senatori di cui 127 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.186c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 132 senatori di cui 127 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto. e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.124c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 131 senatori di cui 126 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.185c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 131 senatori di cui 126 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.125c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 125 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.184c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 130 senatori di cui 125 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.126c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 129 senatori di cui 124 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.183c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 129 senatori di cui 124 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.127c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 128 senatori di cui 123 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.182c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 128 senatori di cui 123 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo 'censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.128c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 127 senatori di cui 122 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.181c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 127 senatori di cui 122 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.129c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – il Senato della Repubblica è composto da 126 senatori di cui 121 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e lettèrario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.180c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57 – Il Senato della Repubblica è composto da 126 senatori di cui 121 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti, interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.130c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). - 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 125 senatori di cui 120 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel. campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionale mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.179c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 125 senatori di cui 120 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della

Regione di elezione. .

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.131c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 124 senatori di cui 119 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale; in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 é 6.

2.178c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 124 senatori di cui 119 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.132c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 123 senatori di cui 118 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.177c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 123 senatori di cui 118 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.133c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 122 senatori di cui 117 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.176c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 122 senatori di cui 117 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.134c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 121 senatori di cui 116 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle«Regioni, quale risulta dall'ultimo .censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente., all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.175c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 121 senatori di cui 116 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.135c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 120 senatori di cui 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due-liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.174c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 120 senatori di cui 115 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.136c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 119 senatori di cui 114 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrata la Patria per altissimi meriti nel campa sociale, scientifica, artistica e letteraria, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere Un numera di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta una.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandata dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione«.

I Senatori sona eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al meta do proporzionale, in- concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stata disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.173c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 119 senatori di cui 114 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua ,in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti .resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.137c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato,della Repubblica è composto da 118 senatori di cui 113 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un –numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.172c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 118 senatori di cui 113 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, n base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.138c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 117 senatori di cui 112 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori .inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.171c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 117 senatori di cui 112 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.139c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 116 senatori di cui 111eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che anno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.170c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 116 senatori di cui 111 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.140c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 115 senatori di cui 110 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero eli senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra. le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione. delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi l, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.169c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1*. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 115 senatori di cui 110 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.141c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 114 senatori di cui 109 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.168c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 114 senatori di cui 109 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.142c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 113 senatori di cui 108 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.167c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 113 senatori di cui 108 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel. campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.143c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 112 senatori di cui 107 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.166c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 112 senatori di cui 107 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.144c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 111 senatori di cui 106 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio. diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.165c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 111 senatori di cui 106 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.145c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori di cui 105 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su –base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.164c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 110 senatori di cui 105 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.146c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 109 senatori di cui 104 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.163c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 109 senatori di cui 104 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.147c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 108 senatori di cui 103 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.162c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 108 senatori di cui 103 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.148c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – il Senato della Repubblica è composto da 107 senatori di cui 102 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico 'e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere in numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.161c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2 - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 107 senatori di cui 102 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.149c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 106 senatori di cui 101 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.160c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 106 senatori di cui 101 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.150c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato, della Repubblica è composto da 105 senatori di cui 100 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.159c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 105 senatori di cui 100 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.151c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 104 senatori di cui 99 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero- di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1,2, 3, 4, 5 e 6.

2.158c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 104 senatori di cui 99 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.152c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 103 senatori di cui 98 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero dì senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.157c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 103 senatori di cui 98 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla Base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide ,con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.153c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 102 senatori di cui 97 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, ,artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e Su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.156c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 102 senatori di cui 97 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.154c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 101 senatori di cui 96 eletti su base regionale e 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.155c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione). – 1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da 101 senatori di cui 96 eletti su base regionale e 5nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, che durano in carica sette anni.

Ogni Regione deve avere un numero di senatori proporzionale al numero di abitanti; nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base. dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli regionali della Regione di elezione.

I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.

La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori"».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.10c

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. – *1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecentocinquanta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d'Aosta ne ha uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.11c

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il numero dei senatori è di cento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d'Aosta ne ha uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni previa applicazione delle disposizioni del precedente comma si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale"».

2.269c

MINZOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«*1.* L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La elezione del Senato della Repubblica avviene contestualmente all'elezione della Camera dei deputati"».

2.270c

MINZOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 57, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I collegi uni nominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.271c

MINZOLINI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«L'articolo 57, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Il territorio di ciascuna Regione è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i senatori da eleggere.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti garantendo la specificità linguistica di ciascuna Provincia autonoma.

Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

2.256c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.258c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.259c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popola-

zione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.261c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.257c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di duecento».

2.262c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.706

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57 con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una regione e deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di due mandati».

2.707

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una regione e deve aver rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati.»

2.708

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma, sostituire il capoverso «Art. 57» con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nessuno può candidarsi in più di una regione».

2.709

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.263c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto. Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno; la Basilicata e l'Umbria ne hanno due ciascuna; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuna. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.268c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, a suffragio universale e diretto.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

2.260c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.710

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ed il numero dei senatori elettivi è di: tre senatori nelle regioni sino a un milione di abitanti; quattro senatori nelle regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni; cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; dieci senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti; tredici senatori nelle regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni; venti due senatori nelle regioni con

più di sei milioni di abitanti. La Valle d'Aosta e il Molise eleggono un senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni di cui al precedente commi si effettua sulla base dell'ultimo censimento generale».

2.711

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma l, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquantotto.

La legge elettorale stabilisce le modalità di elezione e il numero di senatori attribuiti a ogni regione proporzionalmente alla popolazione della regione. I senatori durano in carica cinque anni.

Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori, per una legislatura, dal Presidente della Repubblica, su proposta dei senatori eletti. Il regolamento del Senato ne stabilisce le procedure».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.712

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono cento cinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Nessuno può candidarsi in più di una regione e deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di tre mandati».

2.713

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma l, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono cento cinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore. Nessuno può candidarsi in

più di una regione e deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di due mandati».

2.714

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma l, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono cento cinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Nessuno può candidarsi in più di una regione e deve aver rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di tre mandati.»

2.715

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono cento cinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore. Nessuno può candidarsi in più di una regione e deve aver rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati».

2.716

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57» *con il seguente:*

«Art. 57. – I cittadini di ciascuna regione eleggono, con sistema proporzionale, i senatori rappresentanti della regione. I senatori sono cento cinquanta, ripartiti proporzionalmente alla popolazione della regione. Ciascuna regione deve avere almeno un senatore.

Nessuno può candidarsi in più di una regione».

2.264c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri. Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori, il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Per l'elezione dei senatori a suffragio universale e diretto è necessario avere compiuto il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori a suffragio universale diretto gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno"».

All'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 60»*, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

«I senatori eletti a suffragio universale e diretto durano in carica cinque anni. Nel caso in cui il mandato di un singolo senatore cessi anticipatamente il subentrante dura in carica fino al termine del mandato di colui al quale è subentrato.

La durata della Camera dei deputati e del mandato dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra». dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

"Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

'Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente. Le elezioni dei nuovi senatori eletti a suffragio universale e diretto avvengono entro settanta giorni dalla scadenza del mandato dei precedenti. La prima riunione alla quale essi partecipano ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

I senatori eletti a suffragio universale e diretto rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti secondo le stesse modalità.

I senatori eletti da ciascun Consiglio regionale rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi senatori eletti dal medesimo Consiglio regionale'"».

All'articolo 38, sopprimere i commi 2 e 3.

2.705

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso art. 57 con il seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri. Centosessantadue senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a cinque. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Trentotto senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La

loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

2.267c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il numero dei senatori è di duecento, cui possono aggiungersi i senatori a vita.

Essi sono eletti a suffragio universale diretto nel numero di centotrentacinque. La loro elezione avviene su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori.

Il numero di senatori eletti a suffragio universale diretto in ciascuna Regione non può essere inferiore a quattro. In Molise sono eletti due senatori, in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I Consigli regionali eleggono sessantacinque senatori. Ogni Consiglio regionale elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, almeno due senatori entro trenta giorni dalla sua prima riunione. Il Molise e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne eleggono uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni diverse dal Molise e dalla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale. La loro cessazione dalla carica di Consigliere regionale comporta di diritto quella dalla carica di senatore».

2.815

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da centonovantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati in seguito a *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma, e sostituire il quinto comma con il, seguente:

«La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"»;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.265c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato delle Autonomie è composto dai presidenti delle giunte regionali, dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma, nonché da senatori regionali eletti in ciascuna regione.

Il numero complessivo dei senatori è di centocinquantuno.

Nessuna regione può avere un numero di senatori regionali inferiore a due; il Molise ne ha uno, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi regionali tra le regioni, previa applicazione alle regioni delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale dei cittadini residenti calcolati sulle rilevazioni del Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In ciascuna regione o provincia autonoma i senatori sono eletti contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale o di provincia autonoma.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei consigli delle regioni o province autonome nelle quali sono stati eletti.

La legge regionale, sulla base della legge dello Stato, disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione.

I senatori elettivi regionali percepiscono un'indennità pari a quella dei consiglieri della propria regione o provincia autonoma. I relativi oneri sono a carico della regione o provincia autonoma di elezione. L'indennità non è corrisposta ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano né ai sindaci dei comuni capoluogo di regione e di provincia autonoma».

2.266c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 57»*, con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica federale è composto dai membri dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, che li eleggono tra i propri componenti.

I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono i senatori tra i propri componenti, in numero proporzionale alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a senatori della Repubblica federale decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e. provinciali e sono sostituiti.

I membri delle istituzioni territoriali eletti a Senatori della Repubblica federale nell'esercizio delle loro funzioni si attengono agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale delle Regioni e delle province dalle quali hanno ricevuto il mandato.

I consigli regionali e provinciali possono revocare i senatori eletti nelle rispettive regioni qualora non si attengano agli indirizzi deliberati dal consiglio o dalla giunta regionale o provinciale.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due.

Le regioni con più di due milioni di abitanti eleggono quattro senatori, le regioni con più di sei milioni di abitanti cinque senatori, le regioni con più di sette milioni di abitanti sei senatori.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi, di elezione dei membri del Senato della Repubblica federale e di sostituzione di questi in seno ai consigli territoriali. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio».

2.275c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il primo comma.*

2.272c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni.

Fanno parte del Senato i presidenti delle giunte regionali, i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano; ne fanno altresì parte i sindaci dei comuni capoluogo di regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli altri senatori spettanti a ciascuna regione sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei rispettivi consigli, tra coloro che sono stati eletti consiglieri regionali. La legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione stabilisce le modalità di attribuzione dei Seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale».

Conseguentemente, sopprimere il sesto comma.

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

2.274c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento cinquanta senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, sopprimere dal quinto comma fino alla fine dell'articolo.

2.273c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da centoquarantanove senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali i Presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento».

2.816

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da novantacinque senatori e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati in seguito a *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma e sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"»;

sopprimere gli articoli 5, 7, 9 e 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.281c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età».

2.282c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età».

2.283c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto, con metodo proporzionale

e tenuto conto del necessario equilibrio di genere, dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età».

2.2008

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali».

2.285c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da un senatore che può essere nominato dal Presidente della Repubblica».

2.286c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da due senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.287c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da tre senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.288c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da quattro senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.289c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il primo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è composto da centocinquantuno senatori, cinque dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

2.290c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Gilda degli eletti».

2.291c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Gilda dei rappresentanti».

2.292c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Gilda nazionale».

2.293c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Gilda».

2.294c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Corporazione dei rappresentanti».

2.295c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Corporazione degli eletti».

2.296c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Corporazione nazionale».

2.297c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1 capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Corporazione».

2.298c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Ecclesia degli eletti».

2.299c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Ecclesia nazionale».

2.300c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Ecclesia dei rappresentanti».

2.301c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Ecclesia».

2.302c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Congregazione degli eletti».

2.303c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Congregazione dei rappresentanti».

2.304c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Congregazione nazionale».

2.305c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al. comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Congregazione».

2.306c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Bulè degli eletti».

2.307c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Bulè dei rappresentanti».

2.308c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Bulè nazionale».

2.309c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Bulè».

2.310c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma; sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Coorte degli eletti».

2.311c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Coorte dei rappresentanti».

2.312c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Coorte nazionale».

2.313c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato. della Repubblica» *con le seguenti:* «Curia degli eletti».

2.314c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Curia dei rappresentanti».

2.315c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Curia nazionale».

2.316c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Duma degli eletti».

2.317c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Duma dei rappresentanti».

2.318c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Duma nazionale».

2.319c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Duma».

2.320c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Adunanza degli eletti».

2.321c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica« *con le seguenti:* »Adunanza dei rappresentanti».

2.322c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Adunanza nazionale».

2.323c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Adunanza».

2.324c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assise degli eletti».

2.325c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assise dei rappresentanti».

2.326c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assise nazionale».

2.327c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assise».

2.328c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Dieta degli eletti».

2.329c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Dieta dei rappresentanti».

2.330c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Dieta nazionale».

2.331c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Dieta».

2.332c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma l, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assemblea degli eletti».

2.333c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assemblea dei rappresentanti».

2.334c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma l, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assemblea Nazionale».

2.335c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Assemblea».

2.336c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato degli Enti Locali».

2.337c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato dei compartimenti».

2.338c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato dei dipartimenti».

2.339c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Regioni».

2.340c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma l, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «Senato delle Autonomie».

2.341c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «delle Province Italiane».

2.342c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «delle Province d'Italia».

2.343c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «delle Province».

2.344c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57,», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «dei Comuni Italiani».

2.345c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica» *con le seguenti:* «dei Comuni d'Italia».

2.346c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «dei Comuni».

2.347c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «delle autonomie Italiane».

2.348c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «delle Regioni d'Italia».

2.349c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «delle Nazioni».

2.350c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «dei rappresentanti».

2.351c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «degli eletti».

2.352c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «dell'Italia».

2.353c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «della Repubblica»*, con le seguenti:* «della Repubblica Italiana».

2.354c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «della Repubblica Italiana».

2.355c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* « , o Camera delle Regioni e degli Enti Locali,».

2.356c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, o delle autonomie, ».

2.357c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Ai comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire dalle parole:* «composto» *fino alla fine, con le seguenti:* «eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sia base dei quozienti interni e dei più alti resti».

2.2009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire dalle parole:* «composto» *fino alla fine con le seguenti:* «eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta

contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

2.817

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *al primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Pre-

sidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da duecento senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.818

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da duecento senatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere infine gli articoli 3, 5, 7, 9 10 e 12.

2.819

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art.57», *primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da duecento senatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.824

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da centocinquanta senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.825

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo capoverso sostituire le parole: «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da centocinquanta senatori».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9, 10 e 12.

2.826

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «è composto da centocinquanta senatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 3, 5, 7, 9 e 10.

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.820

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centonovantacinque senatori eletti su base regionale».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.821

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istitu-

zioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centonovantacinque senatori eletti su base regionale».

2.822

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centonovantacinque senatori».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10 e 12.

2.823

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centonovantacinque senatori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo paragrafo, sostituire il quinto paragrafo con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.827

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni ter-

ritoriali» *con le seguenti:* «è composto da centoquarantacinque senatori eletti su base regionale»;

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo.*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.828

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori» *con le seguenti:* «è composto da centoquarantacinque senatori eletti su base regionale».

2.829

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centoquarantacinque senatori».

sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10 e 12;

2.830

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al primo comma sostituire le parole:* «è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istitu-

zioni territoriali» *con le seguenti:* «è composto da centoquarantacinque senatori».

Conseguentemente, sopprimere il secondo comma, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.373c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «composto» *con la seguente:* «costituito».

2.374c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «composto» *con la seguente:* «formato».

2.375c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentodieci».

2.376c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentonove».

2.377c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentotto».

2.378c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentosette».

2.379c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentosei».

2.380c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentocinque».

2.381c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentoquattro».

2.382c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentotre».

2.383c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecentodue».

2.384c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con:* «duecentouno».

2.385c

MUSSINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, CASALETTO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecento».

2.386c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «duecento».

2.387c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantanove».

2.388c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantotto».

2.389c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantasette».

2.390c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantasei».

2.391c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantacinque».

2.392c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantaquattro».

2.393c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ'

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» con:« «centonovantatre».

2.394c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovantuno».

2.395c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonovanta».

2.396c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantotto».

2.397c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centottantasette».

2.398c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantasei».

2.399c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantacinque».

2.400c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantaquattro».

2.401c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantatre».

2.402c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantadue».

2.403c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottantuno».

2.404c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoottanta».

2.405c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centosettantanove».

2.406c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantotto».

2.407c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantasette».

2.408c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantasei».

2.409c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantacinque».

2.410c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantaquattro».

2.411c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantatre».

2.412c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantadue».

2.413c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettantuno».

2.414c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosettanta».

2.415c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantanove».

2.416c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantotto».

2.417c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantasei».

2.418c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantacinque».

2.419c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantaquattro».

2.420c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantatre».

2.421c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessantuno».

2.422c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centosessanta».

2.423c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centocinquantanove».

2.424c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centocinquantotto».

2.425c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente*: «centocinquantasette».

2.426c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantasei».

2.427c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantacinque».

2.428c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantaquattro».

2.429c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantacinque».

2.430c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:. «novantacinque» con la seguente:* «centocinquantatre».

2.431c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantadue».

2.432c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquantuno».

2.433c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinquanta».

2.434c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantanove».

2.435c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantotto».

2.436c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, 8CILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantasette».

2.437c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantasei».

2.438c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantacinque».

2.717

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, la parola:* «novantacinque» *è sostituita dalla seguenti:* «centoquarantacinque».

2.439c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPÒTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantaquattro».

2.440c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantatre».

2.441c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantadue».

2.442c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquarantuno».

2.443c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquaranta».

2.444c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotrentanove».

2.445c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotrentotto».

2.446c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotrentasette».

2.447c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotrentasei».

2.718

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57» primo comma, la parola: «novantacinque» *è sostituita dalla seguenti:* «centotrentacinque».

2.448c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotrenta».

2.449c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventinove».

2.450c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventotto».

2.451c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventisette».

2.452c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventisei».

2.453c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventicinque».

2.454c

Mario Mauro

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventicinque».

2.455c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventiquattro».

2.456c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventitre».

2.457c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventidue».

2.458c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoventi».

2.459c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centodiciannove».

2.460c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centodiciotto».

2.461c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centodiciasette».

2.462c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centosedici».

2.463c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquindici».

2.464c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquattordici».

2.465c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotredici».

2.466c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centododici».

2.467c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoundici».

2.468c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centonove».

2.469c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotto».

2.470c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centosette».

2.471c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILLPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centosei».

2.472c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centocinque».

2.473c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centoquattro».

2.474c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centotre».

2.475c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centodue».

2.476c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «centouno».

2.477c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «cento».

2.478c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «novantacinque» *con la seguente:* «novantanove».

2.831

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma dopo le parole:* «è composto da novantacinque senatori» *aggiungere le seguenti:* «e dai presidenti delle regioni».

2.832

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «rappresentativi delle istituzioni territoriali» *e sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, con metodo promozionale.»;

Conseguentemente, sostituire il quinto paragrafo con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto paragrafo.*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo*.

2.833

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al primo comma sopprimere le parole:* «rappresentativi delle istituzioni territoriali» *e sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.»;

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10;

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «Art. 72», *sopprimere il sesto e il settimo paragrafo*.

2.480c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire la parola:* «rappresentativi» *con la seguente:* «espressione».

2.481c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «della Gilda Comunale».

2.482c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Gilda Provinciale».

2.483c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Gilda Regionale».

2.484c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Gilda».

2.485c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Corporazione Comunale».

2.486c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:*«'della Corporazione Provinciale».

2.487c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Corporazione Regionale».

2.488c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Corporazione».

2.489c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Ecc1esia Comunale».

2.490c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Ecclesia Provinciale».

2.491c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Ecclesia Regionale».

2.492c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Ecclesia».

2.493c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Congregazione Comunale».

2.494c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Congregazione Provinciale».

2.495c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Congregazione Regionale».

2.496c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Congregazione».

2.497c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Bulè Comunale».

2.498c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Bulè Provinciale».

2.499c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Bulè Regionale».

2.500c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» con le sèguenti: «della Bulè».

2.501c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Coorte Comunale».

2.502c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Coorte Provinciale».

2.503c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Coorte Regionale».

2.504c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Coorte».

2.505c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «Duma Comunale».

2.506c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «Duma Provinciale».

2.507c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «Duma Regionale».

2.508c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCIIIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «Duma».

2.509c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Adunanza Comunale».

2.510c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Adunanza Provinciale».

2.511c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni terr.itoriali» *con le seguenti:* «dell'Adunanza Regionale».

2.512c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Adunanza».

2.513c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Assise Comunale».

2.514c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Assise Provinciale».

2.515c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Assise Regionale».

2.516c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «dell'Assise».

2.517c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Dieta Comunale».

2.518c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali», *con le seguenti:* «della Dieta Provinciale».

2.519c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Dieta Regionale».

2.520c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «della Dieta».

2.521c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali», *con le seguenti:* «dell'Assemblea Comunale».

2.522c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «dell'Assemblea Provinciale».

2.523c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «dell'Assemblea Regionale».

2.524c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «dei Comuni italiani».

2.525c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «dei Comuni italiani».

2.526c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Province italiane».

2.527c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Regioni italiane».

2.528c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti::* «dei Comuni d'Italia».

2.529c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Province d'Italia».

2.530c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Regioni d'Italia».

2.531c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «dei Comuni».

2.532c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Province».

2.533c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «delle Regioni».

2.534c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «degli enti locali».

2.535c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «degli enti territoriali».

2.536c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, sostituire le parole:* «delle istituzioni territoriali»*, con le seguenti:* «Regioni».

2.719

Campanella, Bocchino

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» *inserire le seguenti:* «che non abbiano rivestito cariche elettive nella misura massima di tre mandati».

2.537c

Campanella, Bocchino, De Petris, Bencini, Maurizio Romani, Casaletto, Mussini, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, primo comma, dopo le parole:* «istituzioni territoriali»*, inserire le seguenti:* «che non abbiano rivestito

la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.720

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» *inserire le seguenti:* «che non abbiano rivestito cariche eletlive nella misura massima di due mandati».

2.721

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, dopo le parole: «istituzioni territoriali» *inserire le seguenti:* «che non abbiano rivestito la carica di Senatore della Repubblica nella misura massima di due mandati».

2.539c

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3 e, in fine, sopprimere tutte le disposizioni con esso incompatibili.

2.541c

MARIO MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere le parole da:* «e da cinque», *sino alle seguenti:* «Presidente della Repubblica».

Conseguentemente sopprimere l'intero articolo 3.

2.834

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma sopprimere le seguenti parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.538c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.543c

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sopprimere le parole*: «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.540c

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *al primo comma sopprimere le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica».

2.835

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *primo comma sostituire le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confer-

mativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale.».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima costituzione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non votano la fiducia al Governo. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"».

2.836

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma sostituire le parole:* «e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «e da cinque senatori che possono essere indicati dal Presidente della Repubblica e nominati previo referendum confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Sostituire l'articolo 59 della Costituzione con il seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori, dopo *referendum* confermativo da tenersi in occasione della prima consultazione elettorale a carattere nazionale, cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, sportivo e letterario. La durata del mandato di tali senatori coincide con quella del Presidente della Repubblica nominante. Al termine del mandato tali senatori non possono essere nuovamente nominati"».

2.546c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «cinque senatori» *con le seguenti:* «due senatori».

2.547c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «cinque senatori» *con le seguenti:* «tre senatori».

2.548c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «cinque senatori» *con le seguenti:* «quattro senatori».

2.549c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «possono essere nominati» *con le seguenti:* «sono nominati».

2.550c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «possono essere nominati» *con la seguenta:* «nominati».

2.551c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Presidente della Repubblica d'Italia».

2.552c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Capo della Repubblica d'Italia».

2.553c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Capo della Repubblica Italiana».

2.554c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Capo della Repubblica».

2.555c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Presidente dello Stato Italiano».

2.556c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Presidente della Repubblica Italiana».

2.557c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Presidente dello Stato».

2.558c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, sostituire le parole:* «Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «Capo dello Stato».

2.559c
Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *primo comma, dopo le parole:* «Presidente della Repubblica», *aggiungere le seguenti:* «scelti tra coloro i quali abbiano ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente sopprimere l'intero articolo 3.

2.202
RUSSO, PAGLIARI
Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, dopo il primo comma inserire il seguente:*

«1-*bis*. Alla Regione Friuli-Venezia Giulia spetta un ulteriore seggio destinato alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, eletto per cinque anni in base alle norme stabilite dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica».

2.560c
BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *dopo il primo comma inserire il seguente:* «Le modalità di elezione dei senatori sono determinate da legge dello Stato».

2.837

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il secondo comma.*

Conseguentemente, al primo comma sopprimere le seguenti parole: «rappresentativi delle istituzioni territoriali»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati» *e sopprimere il sesto comma;*

sopprimere gli articoli 5, 7, 9, 10.

in fine, all'articolo 12, comma 1, capoverso «art. 72»*, sopprimere il sesto e il settimo paragrafo.*

2.722

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.

2.563c

D'ALÌ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il secondo e terzo comma con il seguente:*

«I Senatori sono eletti a suffragio diretto e su base regionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, con modalità stabilite dalla legge dello Stato».

b) *al quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno»;

c) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i commi 1, 3, 4, 5, 6.

2.1003

PEGORER, GOTOR

Al comma 1, capoverso «Art. 57.»*, sostituire il secondo comma con il seguente:* «I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. I restanti senatori sono eletti dai cittadini della Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali».

Conseguentemente, all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.569c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, a base regionale».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il quinto comma;*

b) *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge costituzionale approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione. I seggi sono attribuiti proporzionalmente in ragione dei voti espressi»;

c) *all'articolo 39 sopprimere i commi da 1 a 6.*

2.574c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti direttamente dai cittadini residenti nella regione con sistema proporzionale puro in una lista specifica e distinta unitamente all'elezione dei componenti di ciascun consiglio regionale. È ammesso il voto disgiunto;

b) *al quinto comma, sostituire la parola:* «dai»*, con le seguenti:* «insieme alle quali»;

c) *al sesto comma, dopo la parola cessazione, inserire le seguenti:* «, anche per scioglimento dell'organo o dimissioni, sospensione e decadenza».

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i commi da 1, 2, 3, 4 e 5.

2.570c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e su base regionale, tramite voto di preferenza e con metodo proporzionale, tra i candidati consiglieri alle elezioni del Consiglio Regionale, dagli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età».

2.572c

MUSSINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, CASALETTO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2.571c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale contestualmente all'elezione dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.2010

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste concorrenti a quelle per il Senato con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2011

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati In liste separate, con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2012

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate insieme ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2013

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto com ma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, in coincidenza con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2014

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, contemporaneamente con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale»

2.2015

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «in liste distinte, in concomitanza con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2016

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte, contestualmente ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2017

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «contemporaneamente e in liste distinte ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2018

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «nella stessa tornata elettorale e in liste separate con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2019

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, nello stesso momento con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2020

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «in concomitanza con il»; *al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole:* «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2021

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «in concomitanza dei».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2022

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «insieme ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2023

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «57»*, sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «contestualmente ai».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2024

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «in coincidenza con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2025

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «contemporaneamente con il»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2026

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «nello stesso momento con i»;

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.2027

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «57» *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale».

Conseguentemente, al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «con i».

Al sesto comma, primo periodo, sostituire dalle parole: «tra i consiglieri» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di rinnovo degli organi delle istituzioni territoriali con i quali sono stati eletti». *E al secondo periodo sostituire le parole:* «e della composizione di ciascun consiglio» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale e della consistenza della popolazione regionale».

2.723

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il secondo comma con il seguente: «Gli elettori dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i componenti degli stessi Consigli e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La carica di Sindaco e Consigliere Regionale sono incompatibili».

2.724

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il secondo comma con il seguente: «Gli elettori dei Consigli regionali e, dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i componenti degli stessi Consigli e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.594c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Settantaquattro senatori sono designati, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna regione, tra quei componenti dei consigli regionali i quali, nell'ambito del proprio raggruppamento politico, abbiano ottenuto, alle elezioni regionali, il maggior consenso personale ovvero secondo altro criterio idoneo ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione. La legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione determina i principi perché le leggi elettorali regionali si conformino a tale obiettivo. I senatori così designati mantengono comunque l'ufficio di consigliere regionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il sesto comma.

2.595c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, premettere il seguente periodo:* «I senatori rappresentativi dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati in ragione del consenso elettorale individualmente ricevuto».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e*,»*, *con la seguente:* «senatori».

2.596c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono» *con* «Ciascun Consiglio regionale e ciascun Consiglio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, elegge».

2.597c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali», *con le seguenti:* «Gli Enti Territoriali».

2.598c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali», *con le seguenti:* «Gli Enti Locali».

2.599c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali», *con le seguenti:* «I consigli Circoscrizionali».

2.600c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali», *con le seguenti:* «I consigli Metropolitani».

2.601c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali», *con le seguenti:* «I consigli Comunali».

2.602c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli Regionali»*, con le seguenti:* «I consigli Provinciali».

2.603c

BOCCHINO, CAMPANELLA, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BIGNAMI

Al comma 2, capoverso «Art. 57»*, dopo le parole:* «I Consigli regionali»*, aggiungere le seguenti:* «nonché l'Assemblea regionale siciliana».

2.838

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, al terzo comma sopprimere le seguenti parole: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due»;

sopprimere l'articolo 30;

sopprimere l'articolo 116 della Costituzione;

all'articolo 117 quinto comma della Costituzione sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

all'articolo 31 comma 1, capoverso «Art. 117» *sopprimere il quarto paragrafo.*

2.839

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due»;

all'articolo 116 secondo comma della Costituzione sopprimere la parola: «autonome»;

all'articolo 117 quinto comma della Costituzione sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.606c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «I consigli Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano».

2.607c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «I consigli Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento».

2.608c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «I consigli delle Province Autonome di Bolzano e Trento».

2.609c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «I consigli delle Province di Trento e Bolzano».

2.610c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «I consigli delle Province Autonome di Trento e di Bolzano»*, con le seguenti:* «I consigli delle Province Autonome Italiane».

2.611c

BIGNAMI, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «eleggono, con metodo proporzionale,» *con le seguenti:* «sorteggiano».

2.612c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «incaricano».

2.613c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «indicano».

2.614c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «individuano».

2.615c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «scelgono».

2.616c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «deputano».

2.617c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «acclamano».

2.618c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «designano».

2.619c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «votano».

2.620c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire la parola:* «eleggono» *con la seguente:* «nominano».

2.900

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *,apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo comma, sopprimere le parole:* «, con metodo proporzionale , i» *e le parole:* «tra i propri componenti e,».

b) *al quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «contestualmente ai quali o nei».

c) *al sesto comma sopprimere le parole da:* «tra i consiglieri» *fino alla fine del comma.*

2.2500

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 capoverso* «Art. 57», *secondo comma, sopprimere le parole:* «, con metodo proporzionale, i» *e le parole:* «tra i propri componenti e,»;

b) *al comma 5 sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti parole:* «contestualmente ai»;

c) *al comma 6 sopprimere le parole da:* «tra i consiglieri» *fino alla fine del comma.*

2.725

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso: «Art. 57», apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «con metodo proporzionale» e sopprimere le seguenti parole «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) sostituire il quinto comma con il seguente: «il mandato dei senatori termina quando i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale e nel rispetto della volontà popolare i nuovi membri del Senato della Repubblica»;

c) al sesto comma dopo le parole: «Repubblica tra i consiglieri», sopprimere le seguenti: «e i sindaci» e dopo le parole: «cessazione dalla carica elettiva regionale», sopprimere le seguenti: «o locale»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «funzioni di governo regionali», sopprimere le seguenti: «o locali»;

b) sopprimere l'articolo 7;

c) all'articolo 39, comma 1: dopo le parole: «formata da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e dai sindaci»; sopprimere il seguente periodo: «Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «dalla carica di consigliere» sopprimere le seguenti: «o di sindaco»;

d) all'articolo 40, comma 6, dopo le parole: «ciascuna da consiglieri», sopprimere le seguenti: «e da sindaci».

2.726

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso: «Art. 57.», al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «con metodo proporzionale» *e sostituire il quinto comma con il seguente:* «Il mandato dei senatori termina quando i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale e nel rispetto della volontà popolare, i nuovi membri del Senato della Repubblica».

2.727

ORELLANA, DE PIETRO

Al comma 1, capoverso: «Art. 57.», al secondo comma sopprimere le seguenti parole: «con metodo proporzionale» *e il quinto comma con il seguente:* «Il mandato dei senatori termina quando i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale e nel rispetto della volontà popolare, i nuovi membri del Senato della Repubblica. Le leggi regionali concernenti l'elezione dei Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono consentire l'espressione delle preferenze dell'elettorato nella scelta dei membri del Senato della Repubblica».

2.621c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti*: «coi metodo Sainte-Lague».

2.622c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «col metodo D'Hondt».

2.623c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «col metodo dei più alti resti».

2.624c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo maggioritario».

2.625c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 10 per cento e con metodo maggioritario per il 90 per cento».

2.626c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per i120 per cento e con metodo maggioritario per 1'80 per cento».

2.627c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 25 per cento e con metodo maggioritario per il 75 per cento».

2.628c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 30 per cento e con metodo maggioritario per il 70 per cento».

2.629c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 40 per cento e con metodo maggioritario per il 60 per cento».

2.630c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 50 per cento e con metodo maggioritario per il 50 per cento».

2.631c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 60 per cento e con metodo maggioritario per il 40 per cento».

2.632c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 70 per cento e con metodo maggioritario per il 30 per cento».

2.633c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo propor-

zionale per il 75 per cento e con metodo maggioritario per il 25 per cento».

2.634c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 80 per cento e con metodo maggioritario per il 20 per cento».

2.635c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «con metodo proporzionale» *con le seguenti:* «con metodo proporzionale per il 90 per cento e con metodo maggioritario per il 10 per cento».

2.2501

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO URAS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 capoverso* «Art. 57», *secondo comma, sopprimere dalle parole:* «tra i propri componenti e,» *fino alla fine del comma*;

b) *al comma 5 sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti parole:* «contestualmente ai»;

c) *al comma 6 sopprimere le parole da:* «tra i consiglieri» *fino alla fine del comma.*

2.636c

ORELLANA, CASALETTO, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.57»*, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al secondo comma sopprimere le seguenti parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano dai quali sono stati eletti,»;

c) *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate, nel rispetto della volontà degli elettori, le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 5, comma l, dopo le parole:* «funzioni di governo regionali»*, sopprimere le seguenti:* «o locali »;

b) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole:* «carica elettiva regionale»*, sopprimere le seguenti:* «o locale»;

c) *all'articolo 39, comma l dopo le parole:* «formata da consiglieri»*, sopprimere le seguenti:* «e dai sindaci»; *sopprimere il seguente periodo:* «Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti»; *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «dalla carica di consigliere», *sopprimere le seguenti:* «o di sindaco»;

d) *all'articolo 40, comma 6, dopo le parole:* «ciascuna da consiglieri»*, sopprimere le seguenti:* «e da sindaci».

2.637c

ORELLANA, CASALETTO, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.57.»*, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al secondo comma sopprimere le seguenti parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori»;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:* «La durata-del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano dai quali sono stati eletti.»;

c) *al sesto comma, dopo le parole:* «Repubblica tra i consiglieri»*, sopprimere le seguenti:* «i sindaci» *e, dopo le parole:* «elettiva regionale»*, sopprimere le seguenti:* «o locale».

Conseguentemente,

e) *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole:* «funzioni di governo regionali», *sopprimere le seguenti:* «o locali »;

f) *all'articolo 7, comma 1, dopo le parole:* «carica elettiva regionale»*, sopprimere le seguenti:* «o locale»;

g) *all'articolo 39, comma 1, dopo le parole:* «formata da consiglieri»*, sopprimere le seguenti:* «e dai sindaci»; *sopprimere il seguente periodo:* «Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti.»; *all'ultimo periodo, dopo le parole:* «dalla carica di consigliere», *sopprimere le seguenti:* «o di sindaco»;

h) *all'articolo 40, comma 6, dopo le parole:* «ciascuna da consiglieri»*, sopprimere le seguenti:* «e da sindaci».

2.638c

BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sopprimere le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «i sindaci».

2.639c

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.640c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sopprimere le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

2.642c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei

rispettivi territori» *con le parole:* «nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni».

2.643c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti dei rispettivi territori».

2.644c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ'

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.645c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.646c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno,

tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.647c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.648c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 14.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.649c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1,.capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.650c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno,

tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 16.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.651c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 17.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.652c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 18.000 abitanti dei rispettivi territori,».

2.653c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e,nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 19.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.654c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno,

tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.655c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 22.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.656c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a: 23.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.657c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 24.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.658c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno,

tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.659c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella-misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 26.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.660c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, 8CILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 27.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.661c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 28.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.662c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rspettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella

misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.663c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 31.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.664c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPÒTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 32.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.665c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 33.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.666c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, secondo comma, sostituire le parole:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei

rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 34.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.667c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «e, nella misura eli uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:*, «e, nella misura di uno per ciascuno, tra i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 35.000 abitanti dei rispettivi territori».

2.641c

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «i sindaci dei comuni dei rispettivi territori nella misura di un sindaco per ogni consiglio regionale e consiglio delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.668c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra gli assessori delle città metropolitane».

2.669c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri delle città metropolitane».

2.670c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra gli assessori degli enti di area vasta».

2.671c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri degli enti di area vasta».

2.672c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri di enti di area vasta».

2.673c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri circoscrizionali».

2.674c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCIÌIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra gli assessori comunali».

2.675c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri comunali».

2.676c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra gli assessori provinciali».

2.677c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra i consiglieri provinciali».

2.678c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ.

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «tra i sindaci» *con le seguenti:* «tra gli amministratori locali».

2.679c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «dei territori medesimi».

2.680c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *secondo comma, sostituire le parole:* «dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «dei collegati territori».

2.681c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «delle rispettive circoscrizioni».

2.682c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», secondo comma, sostituire le parole: «dei rispettivi territori» *con le seguenti:* «dei rispettivi collegi».

2.683c

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «I consiglieri regionali eletti alla carica di senatori decadono automaticamente dalla carica di consiglieri regionali e il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione».

2.687c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente: «Nessun Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.688c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il terzo comma con il seguente:* «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha uno».

2.728

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il terzo comma, con il seguente: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle autonomie speciali regionali non può avere un numero di senatori inferiore a quattro. Le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno due».

2.693c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Bolzano e di Trento ne ha due».

2.694c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.686c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ognuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.690c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.691c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e di Trento ne ha due».

2.692c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Alcuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due».

2.689c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il terzo comma con il seguente*: «Neanche una Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ognuna delle Province autonome di Bolzano e Trento ne ha due».

2.695c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sostituire le parole:* «può avere» *con le seguenti*: «può esprimere».

2.696c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sostituire le parole:* «inferiore a due» *con le seguenti:* «inferiore a tre».

2.840

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, terzo comma, sostituire le parole:* «ciascuna delle Province autonome di Trento e Bolzano ne ha due» *con le seguenti:* «ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

2.699c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «ne ha due» *con le seguenti:* «ne ha tre».

2.700c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua» *con le seguenti:* «L'attribuzione dei seggi tra le Regioni si effettua».

2.701c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua» *con le seguenti:* «L'assegnazione dei seggi tra le Regioni si effettua».

2.702c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La rottura».

2.703c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La scissione».

2.704c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La disgregazione».

2.705c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La dispersione».

2.706c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La spartizione».

2.707c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La partizione».

2.708c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «L'assegnazione».

2.709c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La distribuzione».

2.710c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La suddivisione».

2.711c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «La ripartizione» *con le seguenti:* «La divisione».

2.712c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle postazioni».

2.713c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle seggiole».

2.714c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle caselle».

2.715c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «dei posti».

2.716c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «del potere».

2.717c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle autorità».

2.718c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle cariche».

2.719c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «delle poltrone».

2.720c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «degli scranni».

2.721c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «dei seggi» *con le seguenti:* «dei troni».

2.722c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Macro Regioni».

2.723c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Città Metropolitane».

2.724c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Metropoli».

2.725c

Paolo ROMANI, BERNINI', MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra gli Enti Metropolitani».

2.726c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Città di area vasta».

2.727c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra gli Enti di Area vasta».

2.728c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Circoscrizioni».

2.729c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra gli Enti Territoriali».

2.730c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra i Comuni».

2.731c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «tra le Regioni» *con le seguenti:* «tra le Province».

2.733c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si conclude».

2.734c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si termina».

2.735c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si ultima».

2.736c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si completa».

2.737c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si fa».

2.738c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si mette in pratica».

2.739c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si compie».

2.740c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si esegue».

2.741c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si attua».

2.742c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «si effettua» *con le seguenti:* «si realizza».

2.743c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «messa in opera».

2.744c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «concretizzazione».

2.745c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «combinazione».

2.746c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «composizione».

2.747c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parla:* «applicazione» *con le seguenti:* «disposizione».

2.748c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «prescrizione».

2.749c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quarto comma, sostituire la parola: «applicazione» *con le seguenti:* «imposizione».

2.750c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «indagine».

2.751c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «verifica».

2.752c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire la parola:* «applicazione» *con le seguenti:* «attuazione».

2.753c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti:* «di quanto sottolineato dal».

2.754c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto evidenziato dal».

2.755c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto segnalato dal».

2.756c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto prescritto dal».

2.757c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto indicato dal».

2.758c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto precisato dal».

2.759c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto determinato dal».

2.760c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto deciso dal».

2.761c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto stabilito nel»

2.762c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «delle disposizioni» *con le seguenti* «di quanto disposto dal».

2.763c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «in maniera proporzionale».

2.764c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «nei termini di proporzionalità».

2.765c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «in modo proporzionale».

2.766c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «in forma proporzionale».

2.769c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:*: «in rapporto proporzionale».

2.770c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «in relazione proporzionale».

2.767c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «nei termini di proporzione».

2.768c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «nei termini proporzionali».

2.771c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «con il nesso di proporzionalità».

2.772c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «in proporzione» *con le seguenti:* «proporzionalmente».

2.773c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione dimorante nelle stesse».

2.774c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione dimorante nelle medesime».

2.775c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione ivi dimorante».

2.776c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione dimorante».

2.777c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione ivi residente».

2.778c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «alla popolazione residente».

2.779c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «ai propri abitanti».

2.780c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «ai loro abitanti».

2.781c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «ai rispettivi abitanti».

2.782c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «alla loro popolazione» *con le seguenti:* «ai rispettivi residenti».

2.783c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che sopraggiunge».

2.784c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che giunge».

2.785c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che prende origine».

2.786c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che ha origine».

2.787c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che proviene».

2.788c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che deriva».

2.789c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che si può evincere».

2.790c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma,sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «che emerge».

2.791c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, 8CILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «quale risulta» *con le seguenti:* «testé risultante».

2.793c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale» *con le seguenti:* «dal censimento generale del 31 dicembre 1861».

2.794c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale» *con le seguenti:* «dal censimento generale del 31 dicembre 1871».

2.795c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*z, quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale» *con le seguenti:* «dal censimento generale del 31 dicembre 1881».

2.796c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 10 febbraio 1901».

2.797c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 10 giugno 1911».

2.798c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del IO dicembre 1921».

2.799c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 21 aprile 1931».

2.800c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 21 aprile 1936».

2.801c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 4 novembre 1951».

2.802c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 15 ottobre 1961».

2.803c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 24 ottobre 1971».

2.804c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 25 ottobre 1981».

2.805c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 20 ottobre 1991».

2.806c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 21 ottobre 2001».

2.807c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «dall'ultimo censimento generale»*, con le seguenti:* «dal censimento generale del 9 ottobre 2011».

2.808c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»*, con le seguenti:* «sulla base di quanto disposto dai metodi D'Hondt e Sainte-Lague».

2.809c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»*, con le seguenti:* «sulla base di quanto disposto dal metodo D'Hondt».

2.810c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»*, con le seguenti:* «sulla base di quanto disposto dal metodo Sainte-Lague».

2.811c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»*, con le seguenti:* «sulla base dei quozienti alti e degli interi resti».

2.812c

Paolo ROMANI, BERNINI , MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti»*, con le seguenti:* «sulla base dei più alti resti».

2.901

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il quinto comma.*

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo e settimo.

2.813c

CAMPANELLA, BOCCHINO, DE PETRIS, BENCINI, Maurizio ROMANI, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il quinto comma.*

2.729

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sopprimere il quinto comma.*

2.5

AUGELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori, eletti dai cittadini della Regione con metodo proporzionale, è di cinque anni. I senatori sono di diritto membri del Consiglio regionale e ne integrano il *plenum*. Il Consiglio regionale ratifica la loro elezione secondo le modalità previste dal secondo comma.».

2.6

AUGELLO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori, designati dai cittadini della Regione con metodo proporzionale, è di cinque anni. I senatori sono di diritto membri del Consiglio regionale e ne integrano il *plenum*. Il Consiglio regionale convalida la loro elezione secondo le modalità previste dal secondo comma.».

2.731

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori coincide con quella della Camera dei deputati.

Ogni senatore non deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di due mandati».

2.732

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «La durata del mandato dei senatori coincide con quella della Camera dei deputati.

Ogni senatore non deve aver rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di due mandati»

2.841

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei deputati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2.730

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori non nominati dal Presidente della Repubblica coincide con il mandato della Giunta regionale da cui sono espressi».

Conseguentemente:

al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le Giunte regionali e le Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano esprimono i senatori tra i propri componenti; essi costituiscono una delegazione unica e votano secondo le istruzioni ricevute dalla Giunta di appartenenza.».

al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con la legge di cui all'articolo 70, terzo comma sono regolate le modalità per la sostituzione dei senatori di cui al secondo comma, in caso di avvicendamento nella Giunta di appartenenza.».

all'articolo 8 sostituire il capoverso «Art. 67» *con il seguente:*

«Art. 67. – I membri della Camera esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

all'articolo 10, capoverso «Art. 70» *sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:*

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati in unica lettura, ad eccezione della procedura di cui al terzo comma:

a) per i disegni di legge di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71;

b) per i disegni di legge che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

c) per il disegno di legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

d) per il disegno di legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, escludendo che essi possano vietare la contemporanea appartenenza alla Giunta regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da un lato, ed al Senato, dall'altro lato;

e) per i disegni delle leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 81, quarto comma, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quarto, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.

Ognuno dei disegni di legge di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del secondo comma, allorché è approvato dalla Camera dei deputati, è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei

trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo. sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.».

all'articolo 16, comma 1, lettera d), *terzo capoverso, sopprimere le parole:* «e quarto».

all'articolo 39 sostituire i primi sei commi con i seguenti:

«1. Sono trasferite al Senato le funzioni e le competenze svolte, ai sensi della legislazione vigente:

a) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 27 gennaio 1997, e disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131;

c) dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede il raggiungimento di un'intesa presso una delle Conferenze di cui al comma 1, il Senato esprime un parere vincolante sul testo proposto dal Governo. Il parere di cui al primo periodo inibisce la promulgazione di disposizioni difformi, a condizione che sia reso, in forma di testo normativo, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'espressione di un parere da parte di una delle Conferenze di cui al comma 1, tale parere è espresso dalla Commissione che il regolamento del Senato individua come competente per materia. La facoltà di esprimere il parere si consuma con il decorso di trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della richiesta del Ministro competente. Se il parere di cui al primo periodo è relativo ad uno schema di decreto legislativo, il Senato lo trasmette, oltre che al Governo, alla competente Commissione della Camera; se, ai sensi del suo Regolamento, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dal decorso del termine di cui al secondo periodo, delibera di aderire al testo normativo espresso con il parere del Senato, nell'esercizio della delega non possono essere promulgate disposizioni difformi.

4. Il Regolamento del Senato prescrive le modalità di pubblicazione dei testi oggetto delle richieste di parere avanzate dal Governo ai sensi dei commi 2 e 3. Fino all'attuazione del primo periodo, i testi sono allegati all'annuncio in Gazzetta Ufficiale della richiesta avanzata dal Governo.

5. Il comma 4 si applica anche:

a) ai testi approvati dal Senato o dai suoi organi nell'esercizio della funzione consultiva di cui ai predetti commi;

b) ad ogni forma di concertazione tra Stato ed il complesso delle regioni o province autonome, richiesta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

c) ai pareri sulle nomine, previsti dalla legislazione vigente o che fossero conferiti al solo Senato dalla legge di cui all'articolo 70, primo comma della Costituzione.

6. I lavori del Senato e dei suoi organi, nella funzione di consulenza della Camera e del Governo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 e delle altre disposizioni della presente legge costituzionale, sono pubblici ed a chi vi prende parte si applica il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.».

2.2028

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«La durata del mandato dei senatori elettivi e dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali coincide con quella dei consigli regionali dai quali questi ultimi sono stati eletti. Finché non siano proclamati i nuovi senatori sono prorogate le cariche dei precedenti».

2.2502

DE PETRIS, BAROZZINO, MUSSINI CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, su vincolante indicazione degli elettori in base a specifica legge elettorale regionale o di provincia autonoma conforme ai principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 122 che indica altresì i criteri per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.».

Conseguentemente il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione di 130 membri del Senato della Repubblica, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 2 ed eletti ai sensi del comma 5 del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2.*bis*.

(Riduzione della composizione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "cinquecento";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentottantotto"».

2.2502a

DE PETRIS, PETRAGLIA BAROZZINO, MUSSINI CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:*

«5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, su vincolante indicazione degli elettori in base a specifica legge elettorale regionale o di provincia autonoma conforme ai principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 122 che indica altresì i criteri per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.».

Conseguentemente il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«6. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione di 130 membri del Senato della Repubblica, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal comma 2 ed eletti ai sensi del comma 5 del presente articolo.».

2.2503

De Petris, Cervellini, Petraglia, Barozzino, Mussini, Campanella, Uras, De Cristofaro, Bocchino

Al comma 1, capverso «Art. 57», *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, su vincolante indicazione degli elettori in base a specifica legge elettorale regionale o di provincia autonoma conforme ai principi fondamentali stabiliti con la legge della Repubblica di cui al primo comma dell'articolo 122 che indica altresì i criteri per la loro sostituzione in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.»

2.820c

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il quinto comma con il seguente:

«La durata del mandato dei senaori eletti a suffragio universale e diretto coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti».

2.822c

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il quinto comma, con il seguente: il seguente:

«La durata del mandato dei senatori eletti a suffragio universale e diretto coincide *con il seguente:* quella degli organi delle istituzioni regionali nei quali sono stati eletti».

2.818c

Bisinella, Bellot, Munerato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente: il seguente:*

«La durata del mandato di ciascun senatore coincide *con il seguente:* la durata del mandato alla carica di consigliere regionale o di sindaco».

2.7

BATTISTA, PALERMO, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sostituire il quinto comma con il seguente:* «I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma».

2.824c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata del» *con il seguente:* «Il».

2.825c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «L'arco di tempo».

2.826c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «Il periodo di tempo».

2.828c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «Il lasso di tempo della durata».

2.829c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «L'arco di tempo della durata».

2.830c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» con le seguenti: «Il tempo della durata».

2.831c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «Il lasso di tempo».

2.832c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «Il periodo».

2.833c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «La lunghezza».

2.834c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «La durata» *con le seguenti:* «Il tempo».

2.835c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della mansione».

2.836c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della funzione».

2.838c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della responsabilità».

2.839c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della missione».

2.841c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della carica».

2.844c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «della funzione importante».

2.840c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «dell'ufficio».

2.842c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «del titolo».

2.843c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «dell'incarico ufficiale».

2.837c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «del mandato» *con le seguenti:* «dell'incarico».

2.845c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli onorevoli senatori».

2.846c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli onorevoli del Senato».

2.847c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli onorevoli».

2.859c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei senatori della Repubblica italiana».

2.848c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei Consiglieri Regionali».

2.850c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei Consiglieri Provinciali».

2.852c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei Consiglieri Comunali».

2.854c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei Consiglieri Circoscrizionali».

2.855c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei Consiglieri di Città metropolitana».

2.857c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «dei consiglieri degli Enti di Area Vasta».

2.849c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli Assessori Regionali».

2.851c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli Assessori Provinciali».

2.853c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli Assessori Comunali».

2.856c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli assessori di Città metropolitana».

2.858c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dei senatori» *con le seguenti:* «degli Assessori degli Enti di Area Vasta».

2.860c

Mario MAURO, DE PIN

Al comma 1, quinto comma, dopo la parola: «senatori» *aggiungere le seguenti:* «eletti a suffragio universale e diretto».

2.861c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «è uguale a».

2.862c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «è identica a».

2.863c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole*: «coincide con» *con le seguenti:* «è la stessa di».

2.864c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «è la medesima di».

2.865c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «corrisponde con».

2.866c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «collima con».

2.867c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «combacia con».

2.868c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «si allinea con».

2.869c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «coincide con» *con le seguenti:* «si adatta con».

2.870c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi istituzionali del territorio».

2.871c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi territoriali istituzionali».

2.872c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi istituzionali territoriali».

2.873c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni regionali».

2.874c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni provinciali».

2.875c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni comunali».

2.876c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni circoscrizionali».

2.877c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni delle città metropolitane».

2.878c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «organi delle istituzioni territoriali» *con le seguenti:* «organi delle istituzioni degli Enti di area vasta».

2.2030

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma alla parola:* «dai» *premettere le seguenti:* «, ad esclusione dei senatori rappresentanti minoranze linguistiche,».

2.899c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «nei quali sono stati nominati».

2.909c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «nei quali sono stati votati».

2.919c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «nei quali sono stati assunti».

2.929c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «nei quali sono stati sorteggiati».

2.880c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati eletti».

2.883c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno di cui sono stati eletti».

2.890c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati eletti».

2.893c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno di cui sono stati eletti».

2.900c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati nominati».

2.903c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno di cui sono stati nominati».

2.910c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati votati».

2.913c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati votati».

2.920c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati assunti».

2.923c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno di cui sono stati assunti».

2.930c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno dei quali sono stati sorteggiati».

2.933c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma l, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «all'interno di cui sono stati sorteggiati».

2.881c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati eletti».

2.892c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati eletti».

2.902c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati nominati».

2.912c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati votati».

2.922c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati assunti».

2.932c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da dove sono stati sorteggiati».

2.887c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono eletti».

2.897c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono scelti».

2.907c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI, ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono nominati».

2.917c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono votati».

2.927c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono assunti».

2.937c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «da cui vengono sorteggiati».

2.888c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono eletti».

2.898c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono scelti».

2.908c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono nominati».

2.918c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono votati».

2.928c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono assunti».

2.938c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dai quali vengono sorteggiati».

2.891c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dove sono stati eletti».

2.901c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dove sono stati nominati».

2.911c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dove sono stati votati».

2.921c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dove sono stati assunti».

2.931c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «dove sono stati sorteggiati».

2.884c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove stati eletti».

2.894c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove sono stati scelti».

2.904c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove sono stati nominati».

2.914c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove sono stati votati».

2.924c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove sono stati assunti».

2.934c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «ove sono stati sorteggiati».

2.885c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati eletti».

2.895c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati scelti».

2.905c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati nominati».

2.915c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati votati».

2.925c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati assunti».

2.935c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per cui sono stati sorteggiati».

2.886c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati eletti».

2.896c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati scelti».

2.906c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati nominati».

2.916c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati votati».

2.926c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati assunti».

2.936c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire le parole:* «dai quali sono stati eletti» *con le seguenti:* «per i quali sono stati sorteggiati».

2.2697c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire le parole:* «dai quali» *con le seguenti:* «da cui, assicurando la corrispondenza fra percentuale dei voti popolari a livello regionale e seggi senatoriali».

2.2699c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire le parole:* «dai quali» *con le seguenti:* «contestualmente ai quali, con voto a suffragio universale diretto,».

Conseguentemente, all'articolo 39 sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, hanno luogo a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale puro contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti e rinnovati».

2.2701c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai», *con le seguenti:* «regionali, contestualmente dell'elezione delle quali i cittadini residenti, con voto di lista proporzionale ed esprimendo una sola preferenza, designano i nominativi dei candidati che, attraverso la successiva presa d'atto dei rispettivi Consigli regionali, entrano a far parte dei Senato in base al numero dei voti popolari conseguiti nei territori nei».

Conseguentemente, all'articolo 39 sopprimere i commi da 1 a 5.

2.990

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti parole:* «contestualmente ai quali sono stati eletti con suffraggio universale tenendo conto della rappresentanza delle miniranze linguistiche tra coloro i».

2.902

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 57» ,apportare le seguenti modifiche:

al quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti parole:* «contestualmente ai quali o nei».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma secondo.*

- *al sesto comma, sopprimere le parole da:* «tra i consiglieri» *fino alla fine del comma.*

2.2029

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «contestualmente ai».

2.903

Calderoli

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, tranne che per i rappresentanti delle minoranze linguistiche, nei».

2.733

Uras, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma sostituire la parola: «dai» *con le seguenti:* «e delle autonomie speciali nei».

2.842

Bonfrisco, Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi, Milo, Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, sempreché ciò consenta al Senato della Repubblica di essere validamente costituito per potersi riunire, in rappresentanza delle».

Conseguentemente, dopo il quinto comma inserire il seguente:

«5-*bis*. La durata del mandato dei Senatori è uguale a quella dei Deputati, con decorrenza immediata, se il Senato della Repubblica, per effetto delle cause di cui all'articolo 66 ultimo comma, non risulta validamente costituito per potersi riunire per tre sedute anche non consecutive».

2.843

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, sempreché ciò consenta al Senato della Repubblica di essere validamente costituito con l'assegnazione di almeno diciannove ventesimi dei seggi agli aventi diritto, in rappresentanza delle».

Conseguentemente, dopo il quinto comma inserire il seguente:

«5-*bis*. La durata del mandato dei Senatori è uguale a quella dei Deputati con decorrenza immediata, se il Senato della Repubblica, per effetto delle cause di cui all'articolo 66 ultimo comma, non risulta validamente costituito con l'assegnazione di almeno diciannove ventesimi dei seggi per tre sedute anche non consecutive».

2.2032

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, presentati in liste separate, con i».

2.2033

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, presentati in liste distinte, con i».

2.2034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, presentati in liste separate, in concomitanza dei».

2.2035

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «, presentati in liste distinte, in concomitanza dei».

2.2036

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte, in concomitanza con i».

2.2037

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, in concomitanza con i».

2.2038

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate insieme ai».

2.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte insieme ai».

2.2040

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte, contestualmente ai».

2.2041

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «nell'ambito dei».

2.2042

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, contestualmente ai».

2.2043

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, in coincidenza con i».

2.2044

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte, in coincidenza con i».

2.2045

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste concorrenti a quelle per il Senato con i».

2.2046

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste separate, contemporaneamente con i».

2.2047

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presentati in liste distinte, contemporaneamente con i».

2.2048

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «in concomitanza dei».

2.2049

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «in concomitanza con i».

2.2050

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «in coincidenza con i».

2.2051

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «insieme ai».

2.2052

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «contemporaneamente e in liste distinte ai».

2.2053

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «contemporaneamente e in liste separate ai».

2.2054

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola*: «dai» *con le seguenti*: «contemporaneamente con i».

2.2055

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «nella stessa tornata elettorale e in liste separate con i».

2.2056

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «nella stessa tornata elettorale e in liste distinte con i».

2.2057

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «nello stesso momento con i».

2.991

Candiani

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con la seguente:* «coi» *e dopo le parole:* «quali sono stati eletti» *aggiungere le seguenti:* «a suffragio universale e diretto con rappresentanza delle minoranze linguistiche».

2.2058

De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Bignami

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «con i».

2.846

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «con le».

2.844

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai», *con le seguenti:* «, a decorrere da 1 gennaio 2020, in rappresentanza delle».

2.845

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «in rappresentanza delle».

2.847

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57», *quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «presso le».

2.848

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «nell'ambito delle».

2.2700c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai», *con le seguenti:* «per i».

2.849

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «per le».

2.851

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «ai».

2.850

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con le seguenti:* «alle».

2.600

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con la seguente:* «nei».

Conseguentemente, all'articolo 1 della Costituzione, secondo comma, dopo la parola: «esercita» *inserire le seguenti:* «direttamente o indirettamente».

2.879c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con la seguente:* «nei».

2.2694c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI, COTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, sostituire la parola:* «dai»*, con la seguente:* «nei».

2.2695c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al comma quinto, sostituire la parola:* «dai»*, con la seguente:* «nei».

2.601

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, sostituire la parola:* «dai» *con la seguente:* «nei».

2.8

MARIO MAURO

Al comma 1, capoverso: «Art. 57» *al quinto comma sostituire la parola:* «dai» *con la seguente:* «nei».

2.204

FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, dopo le parole:* «degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti» *aggiungere le seguenti:* «, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i

candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».

2.906

CALDEROLI

Al comma l, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, dopo le parole:* «dai quali sono stati eletti» *aggiungere le seguenti:* «, eccezion fatta per i rappresentanti delle minoranze linguistiche».

2.203

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *al quinto comma, dopo le parole:* «dai quali sono stati eletti» *inserire le seguenti:* «su indicazione diretta dei cittadini secondo le modalità previste con legge della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo le parole: «Comuni capoluogo di Regione.» *inserire le seguenti:* «La legge della Repubblica assicura l'elezione a Senatore dei candidati ai Consigli regionali e ai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci dei rispettivi territori che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei cittadini.».

2.205

MICHELONI

Alla fine del quinto comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero", al terzo comma, sono soppresse le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

2.206

MICHELONI, TURANO

Alla fine del quinto comma, aggiungere i seguenti periodi: «Il Senato della Repubblica è eletto dai cittadini su base regionale, garantendo la parità di genere, in concomitanza con la elezione dei Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di 74 più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero».

2.602

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione».

Conseguentemente:

sopprimere il secondo comma;
sopprimere il sesto comma;
all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.605

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali mediante la presentazione di due liste separate. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione».

2.603

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza

con l'elezione dei Consigli regionali. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione».

Conseguentemente:

sopprimere il secondo comma;
sopprimere il sesto comma;
all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.606
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali. La legge dello Stato disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione».

2.604
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; l'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all'ordine di lista. La legge dello Stato stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e la loro sostituzione».

Conseguentemente:

sopprimere il secondo comma;
sopprimere il sesto comma;
all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2.607
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole:* «; l'attribuzione dei seggi avviene in maniera proporzionale, sulla base del quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all'ordine di lista. La

legge dello Stato stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo e la loro sostituzione».

2.9

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CATALFO, BOTTICI, GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, aggiungere, il seguente periodo:* «La legge stabilisce che i senatori siano eletti direttamente dai cittadini residenti nella regione con sistema proporzionale puro in una lista specifica e distinta contestualmente all'elezione dei componenti di ciascun consiglio regionale, ammettendo il voto disgiunto».

2.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CATALFO, BOTTICI, GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, quinto comma, aggiungere, il seguente periodo:* «La legge assicura la corrispondenza fra percentuale dei voti popolari a livello regionale ed i seggi senatoriali».

2.734

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente: «Ogni senatore non deve aver rivestito la stessa carica elettiva nella misura massima di tre mandati».

2.735

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente: «Ogni senatore non deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di tre mandati».

2.736

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il quinto comma inserire il seguente: «Ogni senatore non deve aver rivestito qualsiasi carica elettiva nella misura massima di due mandati».

2.2731c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sopprimere il sesto comma.*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 60»*, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti».

2.852

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 57» *sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge approvata da entrambe le camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione diretta dei membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

2.2733c

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Con legge costituzionale approvata da entrambe le camere sonò regolate le modalità di attribuzione dei seggi dei membri del Senato, comunque in proporzione ai voti espressi nelle consultazioni locali».

2.2734c

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere, sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. La legge dovrà prevedere, accanto alle liste di candidati alla carica di consigliere regionale, anche la presentazione di una lista specifica di candidati votati a suffragio universale e diretto sia alla carica di consigliere regionale che alla carica di Senatore della Repubblica. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio regionale. La carica di Senatore della Repubblica è incompatibile con quella di Sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti».

2.2735c

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il sesto comma con il seguente: «Con legge approvata da entrambe le Camere, sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. La legge dovrà prevedere, accanto alle liste di candidati alla carica di consigliere regionale, anche la presentazione di una lista specifica di candidati votati a suffragio universale e diretto sia alla carica di consigliere regionale che alla carica di Senatore della Repubblica. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio regionale».

2.2736c

Mario Mauro, De Pin

Al comma 1, sostituire il sesto comma con il seguente:

«Con legge approvata da entrambe le Camere, sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. La legge dovrà prevedere accanto alle liste di candidati alla carica di consigliere regionale anche la presentazione di una lista specifica di candidati votati a suffragio universale e diretto alla carica dì Senatore della Repubblica. I seggi sono attribuiti in

ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio regionale».

2.2737c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «regolamento approvato».

2.2738c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto-legge votato».

2.2739c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto legislativo votato».

2.2740c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Presidente della Repubblica votato».

2.2741c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri votato».

2.2742c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Ministro dell'interno votato».

2.2743c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Ministro della Giustizia votato».

2.2744c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze votato».

2.2745c

Paolo Romani, Bernini, Malan, Scilipoti Isgrò

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «legge approvata», *con le seguenti:* «decreto del Ministro dello Sviluppo Economico votato».

2.2746c

Endrizzi, Crimi, Morra, Castaldi, Airola, Buccarella, Catalfo, Girotto, Petrocelli, Paglini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, dopo la parola:* «legge», *inserire la seguente:* «costituzionale».

2.2747c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dell'Assemblea Nazionale».

2.2748c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dell'assemblea dei rappresentanti».

2.2749c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assemblea degli eletti».

2.2750c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assemblea».

2.2751c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dalla dieta Nazionale».

2.2752c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «alla dieta dei rappresentanti».

2.2753c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dalla Dieta degli eletti».

2.2754c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dalla Dieta».

2.2755c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assise nazionale».

2.2756c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assise dei rappresentanti».

2.2757c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assise degli eletti».

2.2758c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere», *con le seguenti:* «dall'Assise».

2.2759c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dall'Adunanza nazionale».

2.2760c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dall'Adunanza dei rappresentanti».

2.2761c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dall'Adunanza degli enti».

2.2762c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dall'Adunanza».

2.2763c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Duma nazionale».

2.2764c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Duma dei rappresentanti».

2.2765c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Duma degli eletti».

2.2766c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Duma».

2.2767c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Curia nazionale».

2.2768c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Curia dei rappresentanti».

2.2769c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Curia degli eletti».

2.2770c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Coorte nazionale».

2.2771c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Coorte dei rappresentanti».

2.2772c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Coorte degli eletti».

2.2773c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Coorte».

2.2774c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Bulè nazionale».

2.2775c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Bulè dei rappresentanti».

2.2776c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:*: «dalla Bulè degli eletti».

2.2777c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Bulè».

2.2778c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Congregazione nazionale».

2.2779c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «Congregazione dei rappresentanti».

2.2780c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Congregazione degli eletti».

2.2781c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Congregazione».

2.2782c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere»*, con le seguenti:* «dalla Ecclesia nazionale».

2.2783c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Ecclesia dei rappresentanti».

2.2784c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Ecclesia degli eletti».

2.2785c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Ecclesia».

2.2786c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Corporazione nazionale».

2.2787c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Corporazione dei rappresentanti».

2.2788c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Corporazione degli eletti».

2.2789c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Corporazione».

2.2790c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Gilda nazionale».

2.2791c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Gilda dei rappresentanti».

2.2792c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Gilda degli eletti».

2.2793c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le Camere» *con le seguenti:* «dalla Gilda».

2.2794c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «da entrambe le» *con le seguenti:* «dalle Camere».

2.2795c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate» *con le seguenti:* «si provvede ad indicare».

2.2796c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate» *con le seguenti:* «si provvede a disciplinare».

2.2797c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «sono regolate» *con le seguenti:* «si provvede a stabilire».

2.2798c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «regolate» *con la seguente:* «disciplinate».

2.2799c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «regolate» *con la seguente:* «disposte».

2.2800c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «attribuzione» *con la seguente:* «assegnazione».

2.2801c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «membri» *con la seguente:* «componenti».

2.2802c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire la parola:* «membri» *con la seguente:* «rappresentanti».

2.2803c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «del Senato delle Autonomie».

2.2804c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «del Senato delle Regioni d'Italia».

2.2805c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «del Senato delle Regioni».

2.2806c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «del Senato Italiano».

2.2807c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Camera alta».

2.2808c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «dell'Assemblea».

2.2809c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Dieta».

2.2810c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «dell'Assise».

2.2811c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «dell'Adunanza».

2.2812c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57», *sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Duma».

2.2813c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Corte».

2.2814c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Bulè».

2.2815c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Congregazione».

2.2816c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Ecclesia».

2.2817c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Corporazione».

2.2818c
Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «del Senato della Repubblica» *con le seguenti:* «della Gilda».

2.2819c

Mario MAURO, Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, dopo le parole:* «Senato della Repubblica» *sopprimere le parole da:* «tra i consiglieri» *fino alla fine dell'articolo.*

2.2820c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole*: «tra i consiglieri» *con le seguenti:* «tra gli assessori provinciali».

2.2821c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire le parole:* «tra i consiglieri» *con le seguenti:* «tra gli assessori comunali».

2.2822c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sostituire la parola:* «nonché» *con la seguente:* «e».

2.608

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, FAZZONE

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, al sesto comma, dopo le parole:* «nonché quelle per la loro»*, inserire la seguente:* «eventuale».

2.2823c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, sopprimere le parole:* «elettiva regionale o locale».

2.2824c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché il divieto di convocare le assemblee dei consigli regionali contemporaneamente ai lavori del Senato».

2.2826c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, sostituire la parola:* «attribuiti» *con la seguente*: «assegnati».

2.2827c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, sostituire la parola:* «attribuiti» *con la seguente:* «suddivisi».

2.2828c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, sostituire la parola:* «attribuiti» *con la seguente:* «in base ai».

2.2829c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, sostituire la parola:* «attribuiti» *con la seguente:* «con riguardo ai».

2.2830c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, sostituire le parole:* «in ragione» *con le seguenti: «*sulla base».

2.2831c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57»*, sesto comma, ultimo periodo, dopo la parola:* «Consiglio» *aggiungere la seguente:* «regionale».

2.737

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sesto comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le Autonomie regionali speciali regolano le predette modalità di elezione dei membri del Senato espressione dei loro rispettivi territori con proprio provvedimento legislativo nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di rappresentanza della sovranità popolare».

2.2832c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Composizione della Conferenza permanente delle Regioni e degli Enti locali».

Conseguentemente, sostituire la parola: «Senato della Repubblica»*, ovunque ricorra nell'articolo e nel disegno di legge, con le seguenti:* «Conferenza permanente delle Regioni e degli enti locali»*, e sostituire, ovunque ricorra nell'articolo e nel disegno di legge, la parola:* «senatore» *con la seguente:* «amministratore» *e la parola:* «senatori» *con la seguente:* «amministratori».

2.2833c

Paolo ROMANI, BERNINI, MALAN, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Composizione del Senato della Repubblica e sua elezione».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1c
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge costituzionale – che prevede modifiche all'articolo 57 della Costituzione in tema di composizione ed elezione del Senato della Repubblica – al secondo comma conferisce ai consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano l'elezione dei senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori;

considerato che:

data la non concomitanza delle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali con quelle dei consigli comunali, non è opportuno che tra i candidati per il senato vengano ricompresi anche i sindaci, i quali, una volta venuto meno il loro mandato a livello territoriale si troverebbero impropriamente a ricoprire il ruolo di senatore considerato altresì che: per rendere effettivo il rapporto del Senato della Repubblica con il territorio di cui è espressione è opportuno che siano i cittadini elettori a poter scegliere, nell'ambito delle liste elettorali, chi tra i candidati al consiglio regionale eleggere in qualità di senatore;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità per gli elettori di scegliere chi, tra i consiglieri candidati della regione, in via esclusiva e ad esclusione dei sindaci, ricoprirà il ruolo di senatore della Repubblica.

EMENDAMENTI

2.0.1c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Eleggibilità dei Senatori)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età"».

2.0.2c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Eleggibilità dei Senatori)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età"».